
ARGOMENTI TRATTATI IN CIRCOLARE

1. Misura tasso di interesse legale dal 2021
2. Nuovi termini versamento imposta di bollo FE
3. Validità DURC

1. Nuova misura del tasso di interesse legale 2021

Con il **Decreto datato 11 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020**, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,01% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021".

Di conseguenza a far data dal **1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale** passa dallo 0,05% allo **0,01%**. La variazione ha impatto su varie discipline in particolare:

Ravvedimento operoso

Il decremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di *pro rata temporis*:

- 0,5% dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
- 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- 0,1% dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
- 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 0,8% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- 0,05% dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- 0,01% dal 1° gennaio 2021 al giorno di versamento compreso.

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2020, al 1° marzo 2021) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il tasso dello 0,05% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,01%.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 0,01% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (*articolo 45, comma 2, Tuir*) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (*articolo 89, comma 5, Tuir*).

Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

Con **D.M. 18 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020**, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi. Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesie ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000 (*Finanziaria 2001*).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,01% dal 1° gennaio 2021, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

2. Nuovi termini versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, è stato pubblicato il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell'imposta non versata.

Il nuovo c. 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021:

- per le fatture emesse **nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre** dell'anno, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- per le fatture emesse nel **secondo trimestre**, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- se l'importo dovuto per il **primo trimestre** dell'anno è inferiore a € 250,00, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento;
- se l'importo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei **primi due trimestri dell'anno**, risulta inferiore a € 250,00, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	≥ € 250	31/05
1° trimestre	< € 250	30/09
2° trimestre	≥ € 250	30/09
1° e 2° trimestre	< € 250	30/11
3° trimestre	qualsiasi importo	30/11
4° trimestre	qualsiasi importo	28/02

La procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo

Così come disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita"), l'Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche **può verificare**, la **corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo** e laddove rilevi che non sia stata apposta, **può integrare le fatture** stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione, sul Sistema di Interscambio.

L'**Agenzia rende poi noto** a ciascun soggetto passivo IVA (*all'interno dell'area riservata*) **sia l'imposta dovuta**, in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, **sia il maggior tributo**, calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.



Nel mod. F24 vengono utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 1° trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 3° trimestre
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 4° trimestre
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI

L'integrazione dell'importo da parte dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 1, c. 1, secondo periodo, Decreto MEF 4 dicembre 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314), riprendendo quanto disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita") dispone che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, **provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta** e mette tale informazione a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, **entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre**, con le modalità telematiche da definirsi con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Periodo emissione fatture	Integrazione Agenzia	Variazione dati cedente/prestatore/intermediario	Comunicazione ammontare dovuto
1° trimestre	15/04	30/04	Entro il 15/05
2° trimestre	15/07	10/09	Entro il 20/09
3° trimestre	15/10	31/10	Entro il 15/11
4° trimestre	15/01	31/01	Entro il 15/02

Recupero dell'imposta di bollo non versata

Con lo stesso Decreto MEF 4 dicembre 2020 sono state individuate le **procedure per il recupero**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, **dell'imposta di bollo non versata e per l'irrogazione delle relative sanzioni**.

In particolare l'art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha previsto che qualora l'Agenzia delle Entrate, **rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo** dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, **comunica al contribuente, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa** (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997), **ridotta ad un terzo**, nonchè **degli interessi dovuti** fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute:

- **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**, ovvero
- **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate** a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa** dovuta (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) e degli interessi.

Sanzioni

L'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche, in particolare ha precisato che, in caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo:

- **mediante contrassegno**, la **sanzione amministrativa va dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta**, oltre, ovviamente, al pagamento del tributo (art. 25, D.P.R. n. 642/1972);



- con **modalità diverse dal contrassegno** (quindi per le fatture elettroniche), la **sanzione applicabile è pari al 30% dell'importo non versato** (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

Qualora il mancato o insufficiente versamento riguardi un versamento diverso dal contrassegno, la **sanzione** comunicata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, può essere **ridotta ad 1/3** in caso di **definizione entro 30 giorni** dalla **comunicazione**.

Tenendo conto del rinvio all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, **la sanzione è pari:**

- **al 30%**, se il **versamento è eseguito oltre 90 giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- **al 15%**, se il **versamento è eseguito entro 90 giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- **all'1% giornaliero** (ovvero un quindicesimo del 15% per ciascun giorno di ritardo), se il **versamento è eseguito entro 15 giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento.

L'Agenzia delle Entrate ha comunque confermato che è ammesso il ravvedimento operoso; tuttavia, qualora l'Amministrazione Finanziaria constati prima la violazione e comunichi l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare, l'istituto del ravvedimento operoso non è più ammesso e valido.

3. Validità DURC

La Legge 27/11/2020 n. 159, di conversione del D.L. 125/2020, pubblicata in G.U. in data 3/12/2020, ha prorogato al 31 gennaio 2021, data al momento prevista per la cessazione dello stato di emergenza, la validità di permessi e certificati, disegnando un quadro **differenziato** a seconda dei settori.

Per espressa previsione del c. 2 dell'art. 3-bis D.L. 125/2020, le modifiche ed i prolungamenti "**non si applicano ai -DURC- documenti unici di regolarità contributiva**", pertanto tornano ad applicarsi le **ordinarie disposizioni** del decreto ministeriale che istituì il "Durc on line" (D.M. 30 gennaio 2015) e la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata secondo la disciplina contenuta nel citato decreto ministeriale, con riferimento a tutti i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica viene effettuata.

L'esito di detta verifica ha validità di **120 giorni** dalla data della richiesta e come sempre si applicano le ordinarie regole relative alla regolarità contributiva, con riferimento particolare ai requisiti per ottenere il DURC.

L'art. 12, c. 5 del D.L. 157/2020 (*assorbito dall'art. 6-bis, c. 10 del D.L. 137/2020 convertito*) ha disposto che, con riferimento ai settori del **turismo e della cultura**, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al c. 4 di detto art., i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il **31 gennaio 2021**.

Quindi per le sole imprese **dei settori turismo e cultura** per le quali è stato già prodotto un DURC on line in corso di validità alla data del **29 ottobre 2020**, lo stesso documento conserva la sua validità fino al 31 gennaio 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

